

TI_GERICHTE 16.2024.6 vom 22. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2024.6

FR: TI_GERICHTE 16.2024.6 du 22 mars 2024

IT: TI_GERICHTE 16.2024.6 del 22 marzo 2024

Regeste

Mandato - diritto di essere sentito - diritto alla prova

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata, del 22 dicembre 2023, è stata intimata alle parti il 19 gennaio 2024 ed è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 22 gennaio 2024 (cfr. tracciamento dell'invio, n. 98.41.910472.00001366 , agli atti). Introdotto il 21 febbraio 2024, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo.

E. 2

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace dopo avere accertato la corretta rappresentanza dell'attrice, ha considerato che secondo i punti 3.1 e 3.2 del tariffario sottoscritto dalla convenuta le spese vive e quelle spese legali possono esserle richieste “indipendentemente dall'esito delle trattative di recupero del credito”. Ciò posto, il Giudice di pace ha accolto la petizione.

E. 3

RE 1 chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Giudice di pace per una nuova decisione. a) Ora, è vero che di principio il reclamo è un rimedio cassatorio, un reclamante non può tuttavia limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata, ma deve indicare anche quali siano le modifiche proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (CCR sentenza inc. 16.2021.17 del 16 novembre 2021 consid. 3 con rinvii). Una richiesta di annullamento e di rinvio è ammissibile, in casi eccezionali, quando l'autorità giudiziaria superiore condividesse la posizione giuridica del ricorrente e non sarebbe in grado di statuire essa stessa sulla lite (effetto riformatorio: art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) . Ciò può essere il caso laddove sia invocata una violazione del diritto di essere sentito, sempre che il vizio non possa essere sanato davanti all'autorità giudiziaria superiore. b) In concreto, la reclamante lamenta, appunto, la mancata assunzione di una prova da lei offerta, senza che il Giudice di pace abbia motivato il diniego. Rimprovera altresì al primo giudice di non averle dato la facoltà di presentare delle conclusioni di causa, privandola così della possibilità di esprimersi sui documenti assunti agli atti . Sotto questo profilo, il reclamo è ammissibile. La questione di sapere se, nel caso concreto, occorresse anche una richiesta riformatoria si porrà solo se questa Camera dovesse ritenere sanata la violazione del diritto di essere sentito invocata. c) Premesso ciò, il diritto di essere sentito è una

garanzia di natura formale la cui violazione comporta, di regola, l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel merito. Il diritto di essere sentito non è tuttavia fine a sé stesso; il suo esercizio deve servire a evitare l'emanazione di giudizi viziati a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare alla procedura, in particolare all'assunzione delle prove. Di conseguenza, se non è ravvisabile l'influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura, non sussiste un interesse per l'annullamento della decisione (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii). Il rinvio al giudice precedente rischia altrimenti di ridursi a una vana formalità, prolungando inutilmente la procedura. L'ammissione della corrispondente censura presuppone quindi che, nella propria motivazione, il ricorrente esponga quali argomenti avrebbe fatto valere e in che modo questi sarebbero stati pertinenti (sentenza del Tribunale federale 5A_41/2023 del 16 maggio 2023 consid. 2.2.1 con rinvii; v. anche CCR sentenza inc. 16.2020.53 del 17 marzo 2021 consid. 4b).

E. 4

Relativamente alla mancata assunzione della prova richiesta (interrogatorio della convenuta) e dell'assenza di motivazione del diniego, è indubbio che ogni parte ha il diritto, per accertare un fatto rilevante controverso, di fare assumere le prove adeguate proposte regolarmente e tempestivamente secondo la legge processuale applicabile (art. 152 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid. 4.3.1). Il diritto alla prova sussiste unicamente per i fatti pertinenti di modo che il giudice può, sulla base di un apprezzamento anticipato, rifiutare l'assunzione di ulteriori prove sia perché non le ritiene idonee a dimostrare i fatti allegati sia perché reputa che un'ulteriore istruttoria non modificherebbe il suo convincimento fondato sulle prove già amministrate (DTF 146 III 80 consid. 5.5.2 con riferimenti). Se intende rifiutare le prove offerte, egli deve però spiegare i motivi per cui esse risultano inidonee o superflue (CCR sentenza inc. 16.2016.25 del 7 novembre 2016 consid. 4a). Nella fattispecie, è pacifico che alle prime arringhe del 12 luglio 2019 la convenuta ha chiesto di esperire il proprio interrogatorio (art. 191 CPC), richiesta cui l'attrice si è associata. Con la reclamante si conviene che la decisione impugnata non accenna alla questione. In siffatte circostanze la violazione del diritto di essere sentito della convenuta è palese. Se non che, l'interessata non spiega quale sarebbe la pertinenza del mezzo di prova di cui lamenta la mancata acquisizione, non indicando, fosse solo di scorcio, cos'altro avrebbe potuto aggiungere il proprio interrogatorio alle sue precedenti allegazioni e quali sarebbero i fatti controversi che avrebbe voluto dimostrare con la prova. Ne segue che la censura risulta insufficientemente motivata e non può trovare ascolto.

E. 5

Per quel che è della mancata possibilità di esprimersi sui documenti acquisiti durante l'istruttoria, è incontestato che, dando seguito alla richiesta della convenuta, il Giudice di pace ha annesso agli atti l'incarto della procedura conciliativa, la procura rilasciata dalla convenuta all'attrice e quella rilasciata da quest'ultima a ll'avv. _____ S_____. Le parti avevano quindi il diritto di determinarsi sui fatti desumibili da tali mezzi di prova ai fini del giudizio. Se non che, il Giudice di pace ha emanato la decisione impugnata senza indire le arringhe finali o fissare alle parti un termine entro cui esprimersi. Una volta di più vi è stata una violazione del diritto di essere sentito giacché ove siano state esperite prove in fase dibattimentale (art. 231 CPC) o predibattimentale (art. 226 cpv. 3 CPC) il giudice non può rinunciare a indire le arringhe finali (RtiD I-2019 pag. 613 n. 45c). In concreto,

premesse che le prove assunte non sono state considerate dal primo giudice, per ammettere la censura in esame la reclamante avrebbe dovuto esporre gli argomenti che avrebbe fatto valere nelle conclusioni orali o scritte e in che modo questi sarebbero stati pertinenti ai fini del giudizio. Limitandosi per contro a lamentare unicamente la mancata possibilità di esprimersi sulla documentazione in questione, la censura risulta, una volta di più, insufficientemente motivata e quindi inammissibile.

E. 6

Ne segue, in ultima analisi, che l'impugnazione vede la sua sorte segnata e può essere decisa da questa Camera in composizione monocratica (art. 48 b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Viste le violazioni procedurali, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo. Non si pone problema di indennità di inconvenienza, CO 1 non essendo stata chiamata a presentare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a: – ; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente

La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.